



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” e, in particolare, l’articolo 22, recante disposizioni in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive ed istitutivo di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030;

Considerato che l’articolo 22, del richiamato decreto-legge n. 17 del 2022 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il riparto delle risorse e la definizione dei relativi interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2026, n. 155, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del citato decreto-legge n. 17 del 2022, che definisce le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo relativamente a quelle di competenza degli esercizi dal 2026 al 2030 e a quelle non utilizzate relative all’anno 2025;

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, che prevede il riconoscimento di incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive tramite gli strumenti degli Accordi per l’innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026 che destina risorse complessivamente pari a 631.015.237,00 euro per le annualità dal 2026 al 2030 alla concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione - nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 23, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 al fine di sostenere rilevanti progetti di ricerca e sviluppo per l’insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, recante la ridefinizione delle



procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 gennaio 2022, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” e, in particolare, l'articolo 18-ter, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 15 novembre 2023, n. 267;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il “*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n.286;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità*”



giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, gli articoli 4 e 5, comma 3, relativi alla "*Certificazione della parità di genere*";

Visto l'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di *rating* di legalità;

Visto l'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché l'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, recanti disposizioni relative alla certificazione della parità di genere;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";



Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* la quale prevede che, *“le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale”*;

Visto il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale dispone che, *“dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici”*;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante *“Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici”*, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

Considerato che l'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026 prevede che con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy sono individuate le disposizioni per l'erogazione dei benefici di cui al citato articolo;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *“Ministero”*: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- b) *“Accordo per l'innovazione”* o anche *“Accordo”*: l'Accordo sottoscritto ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2021 dal Ministero con i soggetti proponenti e le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate;



c) “*Accordo quadro*”: l’Accordo sottoscritto, ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021 richiamato in premessa, dal Ministero e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all’accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici;

d) “*Codice degli incentivi*”: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n. 286;

e) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37 che ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate;

f) “*DPCM*”: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2026, n. 155;

g) “*dual use*”: la potenziale destinazione di determinati beni, tecnologie o *know-how* sviluppati per impieghi civili o pacifici, a utilizzi in ambito militare ovvero a fini non conformi alla loro finalità originaria;

h) “*filiera automotive*”: l’insieme delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, progettazione, ingegnerizzazione, produzione, assemblaggio, trasformazione, *remanufacturing* o manutenzione avanzata di veicoli a motore destinati al trasporto su strada di persone e merci per uso civile e commerciale, nonché dei relativi componenti, sistemi, sottosistemi e tecnologie. Sono escluse le attività relative ai settori aeronautico, ferroviario, navale, nonché le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione, distribuzione, intermediazione, noleggio o rivendita;

i) “*Organismo di ricerca*”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

j) “*PEC*”: posta elettronica certificata;

k) “*PMI*”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento GBER;

l) “*principio DNSH*”: Principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852, in conformità all’articolo 17 dello stesso;

m) “*regioni del Mezzogiorno*”: le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna;

n) “*Soggetto gestore*”: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a.,



a cui sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

o) “*ricerca industriale*”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

l) “*sviluppo sperimentale*”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 2.

(Risorse disponibili)

1. Ai sensi dell'articolo 2, del *DPCM*, per la concessione delle agevolazioni a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, sono rese disponibili risorse finanziarie complessivamente pari a euro **631.015.237,00** a valere sulle risorse del Fondo, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle *regioni del Mezzogiorno*. Le risorse non impegnate nell'ambito di tale riserva a distanza di sei mesi dall'apertura del termine di presentazione delle domande, potranno essere destinate al finanziamento di iniziative da realizzare nei territori del centro-nord, sulla base delle modalità previste all'articolo 4 del presente decreto.



Art. 3.

(Finalità, ambito operativo e progetti ammissibili)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del *DPCM*, le disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sugli *Accordi per l'innovazione per la filiera automotive*.

2. Gli *Accordi* di cui al comma 1 devono essere diretti al sostegno di progetti di *ricerca industriale e sviluppo sperimentale* di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione nella *filiera automotive* finalizzati allo sviluppo di tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.

3. I progetti di ricerca e sviluppo, di cui al comma 2, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 3 del *decreto*, ad esclusione delle imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale e delle imprese agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;

b) rispettare quanto indicato all'articolo 4, comma 2, lettere a), d), f) e g) del *decreto* e successive disposizioni attuative;

c) prevedere attività di *ricerca industriale e sviluppo sperimentale* riguardanti una sola delle aree di intervento, riportate nell'allegato A al presente decreto;

d) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il *Ministero* può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi e comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;

e) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*) e non superiori a euro 40.000.000,00 (*quarantamilioni/00*);

f) rispettare il *principio DNSH*, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

g) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021.

4. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui all'articolo 3 del *decreto*:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);



d) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una *operazione di delocalizzazione* o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16 del *Codice degli incentivi*, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;

e) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

f) che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

g) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

h) che controllano direttamente o indirettamente o che sono controllati direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La causa di esclusione di cui alla presente lettera non si applica qualora il soggetto dimostri una presenza economica sostanziale (sostenuta da personale, attrezzature, attività e locali, come attestato da fatti e circostanze pertinenti) e svolga un'attività economica sostanziale nelle giurisdizioni non cooperative.

Art. 4.

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal *DPCM*, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, unitamente alla documentazione elencata all'allegato n. 2.

2. La domanda di agevolazione e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal **25 novembre 2026**, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento "Accordi per l'innovazione nella filiera automotive".

3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine, la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* a partire dal **11 novembre 2026**.

4. A seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il *Soggetto gestore* genera il *CUP* e lo comunica ai soggetti beneficiari, ivi compresi i soggetti aventi natura di ente pubblico, quelli aventi natura giuridica privata ma che svolgono per norma attività istituzionali a valenza pubblica, e quelli con natura riconducibile alla figura di un "organismo di diritto pubblico", previa delega conferita dagli stessi nella dichiarazione allegata alla domanda rilasciata secondo modello di cui agli allegati 6a e 6b.



5. Il soggetto che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

Art. 5.

(Procedura per la definizione dell'Accordo quadro)

1. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, possono presentare, secondo le modalità indicate al comma 2, una manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un *Accordo quadro* con il *Ministero*, contenente i seguenti elementi:

a) la denominazione dell'amministrazione interessata alla sottoscrizione dell'*Accordo quadro*;

b) l'entità e la natura delle risorse finanziarie da rendere disponibili.

2. Le manifestazioni di interesse di cui al comma 1 devono essere presentate in via esclusivamente telematica alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, all'indirizzo PEC dgiai.div06@pec.mimit.gov.it.

3. Il *Ministero*, ricevuta la manifestazione di interesse di cui al comma 1, avvia la fase di interlocuzione con l'amministrazione interessata al fine di procedere alla definizione e alla sottoscrizione dell'*Accordo quadro*, nel quale sono indicati i seguenti elementi:

a) le finalità dell'*Accordo*;

b) le amministrazioni sottoscrittrici;

c) il quadro finanziario dell'*Accordo quadro*, le modalità e le tempistiche di versamento delle risorse al *Ministero*;

d) gli impegni a carico dei soggetti sottoscrittori.

4. Il *Ministero* concorre al cofinanziamento degli *Accordi quadro* di cui al presente articolo riservando una quota delle risorse del Fondo rese disponibili dal *DPCM* per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3.

5. Possono cofinanziare le iniziative di ricerca e sviluppo di cui al presente sportello agevolativo esclusivamente le regioni e le altre amministrazioni pubbliche che entro il **16 novembre 2026** hanno sottoscritto l'*Accordo quadro*.

6. Il quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili per lo sportello agevolativo, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni sottoscrittrici degli *Accordi quadro* e delle relative riserve di cui al comma 4, sarà reso disponibile sul sito internet del *Ministero*, nella sezione dedicata al presente intervento agevolativo, entro il **20 novembre 2026**.

Art. 6.

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)



1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del *Codice degli incentivi*, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie specificate all'articolo 2, comma 1, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da comunicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie. Con il medesimo provvedimento, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

3. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle domande di agevolazione nel rispetto dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria. La graduatoria è formata dal *Ministero* in ordine decrescente sulla base del punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 8, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 5. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato.

5. Nell'ambito delle riserve finanziarie derivanti dalla sottoscrizione degli *Accordi quadro* di cui all'articolo 5, comma 6, il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero, qualora le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, nel rispetto dell'ordine assunto nell'ambito della graduatoria di merito di cui al comma 4, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell'amministrazione sottoscrittrice dell'*Accordo quadro*.

Art. 7.

(Istruttoria delle domande di agevolazione)

1. Il *Soggetto gestore* svolge le attività istruttorie delle domande di agevolazione e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 4, anche tramite visite in loco ed ispezioni. Qualora nel corso dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 2, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase a) e venti giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, il *Soggetto gestore* può richiedere la presentazione delle relative evidenze necessarie ai fini del completamento del procedimento istruttorio; in caso di reiterata inadempienza, la domanda di agevolazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili. A conclusione dell'attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difforni rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, con riferimento al criterio "valutazione delle caratteristiche del soggetto



proponente”, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria.

2. L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 4.

3. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera a), da completare nel termine di 20 (venti) giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all’articolo 4, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all’avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. Con riguardo ai parametri di costo, il *Soggetto gestore* verifica l’importo minimo di spesa ammissibile del progetto, che deve essere non inferiore a euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*) e non superiore a euro 40.000.000,00 (*quarantamilioni/00*), sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall’articolo 5 del *decreto* come determinati, a seguito dell’applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa.

4. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di ammissibilità istruttoria. In caso di conclusione negativa delle attività di cui al comma 2, lettera a), il *Soggetto gestore* ne dà puntuale e motivata informazione al *Ministero* affinché quest’ultimo ne possa dare comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), il *Soggetto gestore* procede all’attività di cui al comma 2, lettera b), da completare nel termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1. Nella valutazione di cui al comma 2, lettera b), il *Soggetto gestore* valuta, anche attraverso un’approfondita e commentata analisi dei dati e degli elementi utili per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria di cui all’articolo 8:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;

b) la coerenza dell’iniziativa proposta con le finalità dichiarate e con le aree tematiche indicate nella domanda di agevolazioni;

c) il rispetto del principio sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” (principio DNSH) all’ambiente;

d) la presenza di contenuti di *ricerca industriale* e/o di *sviluppo sperimentale* nelle attività del progetto;

e) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all’articolo 4, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell’allegato n. 8 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate. Il superamento delle soglie di ammissibilità costituisce una



condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell'intero progetto;

f) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile;

g) l'ammissibilità dell'iniziativa, considerati gli ambiti di esclusione previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021;

h) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assicurare l'integrale copertura del fabbisogno agevolativo del progetto, sulla base delle agevolazioni spettanti in relazione ai costi ritenuti ammissibili.

5. Nell'ambito della valutazione delle caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente di cui al comma 2, lettera b), il *Soggetto gestore* verifica che ciascun soggetto proponente che ha richiesto la concessione di un finanziamento agevolato, abbia un'adeguata capacità di rimborsare il finanziamento richiesto mediante il calcolo dell'indicatore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, sub i) che deve risultare almeno pari a 0,8, considerando la somma di tutti i costi ammissibili dei progetti presentati dal singolo soggetto proponente, anche in qualità di soggetto co-proponente. Nel caso in cui l'indicatore risulti inferiore a tale soglia, la domanda è dichiarata non ammissibile e non saranno ammissibili rinunce totali o parziali a quanto richiesto in domanda con riferimento al finanziamento agevolato.

6. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 il costo complessivo ammissibile del progetto risulti pari o inferiore alla soglia minima di ammissibilità di euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*), a causa di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento delle spese e dei costi esposti nel progetto, la domanda è dichiarata non ammissibile.

7. Completate le valutazioni, il *Soggetto gestore* calcola le agevolazioni massime spettanti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del *decreto*, procede alla verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del *regolamento GBER*, secondo le indicazioni di cui all'allegato n. 9. Si specifica che, in sede di concessione, ai soli fini della determinazione del tasso agevolato concedibile e del tasso di attualizzazione, il tasso di riferimento si assume pari al tasso base stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en, maggiorato di 100 punti base.

8. A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il *Soggetto gestore* invia le relative risultanze al *Ministero*. In caso di esito negativo, il *Ministero* dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito positivo, il *Ministero* provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente e alle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli *Accordi quadro* di cui all'articolo 5, avviando con gli stessi l'attività negoziale propedeutica alla definizione dell'*Accordo per l'innovazione*.

Art. 8.

(*Criteri di valutazione*)



1. Il *Soggetto gestore* effettua le valutazioni istruttorie di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e), sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) **caratteristiche del soggetto proponente**, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento:

- i. alla presenza di personale qualificato e di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo
- ii. alla tipologia e numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione;
- iii. all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;

2) qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con *organismi di ricerca*, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di prestatori di servizi di consulenza, che collaborino al progetto per almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili di domanda. La valutazione, che tiene conto ai fini del rispetto della predetta soglia del 10 (dieci) per cento dell'ammontare complessivo delle collaborazioni prestate da uno o più *organismi di ricerca*, è svolta con particolare riferimento:

- i. alle competenze e alle esperienze specifiche degli *organismi di ricerca* rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato;
- ii. all'attinenza delle attività previste a carico degli *organismi di ricerca* nell'ambito della *ricerca industriale* ovvero nell'ambito dello *sviluppo sperimentale*;
- iii. alla misura in cui le attività degli *organismi di ricerca* risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto.

3) solidità economico-finanziaria: da valutare, con riferimento ai dati contabili relativi agli esercizi indicati nell'allegato n. 5, sulla base dei seguenti indicatori:

- i. **capacità di rimborsare il finanziamento agevolato**: tale indicatore è determinato come rapporto tra il valore medio del cash-flow generato in ciascuno dei due esercizi ed il valore del finanziamento da restituire in ciascuno degli anni del relativo ammortamento, determinati secondo le seguenti indicazioni:
 - il valore del cash-flow è dato dalla somma algebrica delle voci "Ammortamenti e svalutazioni" e "Utile/perdita dell'esercizio", di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
 - il finanziamento da restituire ed il relativo numero di anni di ammortamento sono quelli concessi al soggetto da valutare per la realizzazione del progetto o, in caso di progetto congiunto, della propria parte del progetto stesso. Il valore del punteggio relativo a tale indicatore non può, comunque, essere inferiore a 3,2, pena la irricevibilità della domanda di agevolazioni.
- ii. **copertura finanziaria delle immobilizzazioni**: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:



- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Patrimonio netto”;
 - il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo della voce D del Passivo “Debiti”;
 - il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell’Attivo “Immobilizzazioni”;
- iii. indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come segue:
- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Patrimonio netto”;
 - il valore relativo al Passivo è quello del totale del “Passivo”;
- iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”;
 - il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”;
- v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:
- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della produzione” e le seguenti voci:
 - Voce B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo merci”;
 - Voce B.7 “Costo della produzione per servizi”;
 - Voce B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”;
 - Voce B.9 “Costo della produzione per il personale”;
 - Voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
 - Voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”;
 - il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”;
- b) qualità della proposta progettuale**, valutata sulla base dei seguenti elementi:
- 1) fattibilità tecnica**: tale elemento è valutato con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla congruità e pertinenza dei costi, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola il progetto:
- i. risorse strumentali: sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare, viene valutata l’idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente.



Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente;

- ii. risorse organizzative: sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all'esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti;
- iii. coerenza delle fasi in cui si articola il progetto: viene valutata con particolare riguardo alla congruità, alla conseguenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, analizzando il grado di integrazione delle diverse fasi, la pertinenza dei costi indicati e la congruità delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto;

2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte, e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. In particolare, l'elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;

3) grado di innovazione: tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

c) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: tale elemento è valutato con riguardo all'interesse industriale all'esecuzione del progetto da determinare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi (ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export, margini previsti a regime, ecc.), con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;

2) potenzialità di sviluppo: tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. Viene, inoltre, valutata la capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato, di generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui al comma 1, lettera a), numero 3, i dati contabili e le informazioni per ciascun



soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, allegata alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.

3. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tale ultimo caso, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l'altro esercizio. Ai suddetti bilanci consolidati si fa riferimento ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati al momento della presentazione del progetto di ricerca e sviluppo. A tal fine il soggetto proponente può far riferimento anche ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento, con gli obblighi documentali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del *decreto*.

4. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e delle premialità indicate ai successivi commi 6 e 7, il *Soggetto gestore* procede ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato n. 8, arrotondato all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.

5. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettere a), numero 2, b) e c), sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato, mentre il punteggio relativo al criterio di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 3, e il punteggio relativo alle maggiorazioni di cui ai seguenti commi 6 e 7, è ricavato come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto. Nel caso di *organismi di ricerca*, la valutazione delle "caratteristiche del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera a), viene effettuata limitatamente alla "capacità tecnico-organizzativa" di cui al numero 1, dello stesso comma 1, lettera a); pertanto, in presenza di tali soggetti co-proponenti, il punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui al comma 1, lettera a), numero 3, è calcolato come media dei punteggi relativi ai soggetti proponenti diversi dagli *organismi di ricerca*, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto dei costi sostenuti dagli *organismi di ricerca*.

6. Ai soggetti proponenti che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono in possesso della *certificazione della parità di genere* è attribuita dal *Soggetto gestore* una maggiorazione del punteggio complessivo attribuito al singolo proponente pari a 2 (due) punti.

7. Ulteriori 3 (tre) punti sono attribuiti dal *Soggetto gestore* ai soggetti proponenti che sono inseriti, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (*rating di legalità*).

8. L'attribuzione delle maggiorazioni di cui ai commi 6 e 7 avviene nel corso delle attività istruttorie delle domande di agevolazione.



9. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo all'indicatore "Capacità di rimborsare il finanziamento agevolato" di cui al comma 1, lettera a), numero 3, sub. i., fatta eccezione per gli *organismi di ricerca*, risulti pari ad almeno 3,2;

b) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sia almeno pari, rispettivamente, a 18, 25 e 12;

c) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di cui ai commi 6 e 7, sia almeno pari a 70 punti.

Art. 9.

(Definizione dell'Accordo per l'innovazione e concessione delle agevolazioni)

1. Nel caso in cui la fase negoziale di cui all'articolo 7, comma 8 si concluda con esito positivo si procede alla definizione dell'*Accordo per l'innovazione* nel quale sono indicati gli impegni a carico dei soggetti sottoscrittori, la misura e la forma delle agevolazioni concedibili per il progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'*Accordo* nonché gli ulteriori elementi indicati all'articolo 10, comma 1 del *decreto*.

2. Il *Ministero* trasmette l'*Accordo per l'innovazione* alle regioni, alle province autonome e alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte e al soggetto proponente ovvero al soggetto capofila. Il soggetto proponente ovvero il soggetto capofila provvede, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'*Accordo per l'innovazione*, a restituire al *Ministero* l'*Accordo* stesso sottoscritto da tutti i soggetti proponenti, inviandone contestualmente una copia al *Soggetto gestore*.

3. A seguito della sottoscrizione dell'*Accordo per l'innovazione*, il *Ministero* invita i soggetti proponenti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione. In particolare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del *decreto*, il soggetto proponente deve presentare, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell'*Accordo per l'innovazione* ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), la seguente documentazione, qualora non già prodotta e in corso di validità:

a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni;

c) documentazione tecnica aggiornata in conformità alle conclusioni istruttorie e alle eventuali specifiche indicate nella comunicazione di esito istruttorio, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4;

d) qualora il soggetto proponente abbia indicato nell'allegato n. 5 alla domanda di agevolazioni, i dati di bilancio di una società che partecipa nel capitale sociale del medesimo proponente per una quota non inferiore al 20 per cento, lettera di patronage con la quale la società partecipante assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta nonché l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente



revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali previsti interessi.

4. Il *Ministero*, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del *decreto*, entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente ovvero del soggetto capofila della documentazione di cui al comma 3, fatti salvi i termini previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede all'adozione del decreto di concessione e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti.

5. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *d*), del *decreto*, a comunicare al *Soggetto gestore* l'avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 4, comma 1, e non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il progetto si intende avviato alla data della prima conferma dell'ordine di acquisto dei beni o alla data dell'inizio dell'attività del personale interessato al progetto o alla data in cui si perfeziona il primo contratto inerente a prestazioni, consulenze o acquisizioni dei beni attraverso la locazione finanziaria. La suddetta comunicazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata entro trenta giorni dall'avvio del progetto come sopra individuato.

Art. 10.

(Spese e costi ammissibili)

1. Le spese e i costi ammissibili devono rispettare i criteri previsti dall'articolo 5 del *decreto* ed essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso, relativamente a:

a) il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell'iniziativa. Sono escluse le spese del personale impegnato nelle attività del progetto con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto interministeriale citato nelle premesse del presente decreto;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, acquistati nel periodo di svolgimento del progetto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del *Soggetto gestore*;

c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;



- d) le spese generali relative al progetto;
- e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Per ciascun soggetto beneficiario, l'importo complessivo delle spese di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), del *regolamento GBER*, su base forfettaria, nella misura del 20 (venti) per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di cui alle lettere a), b), e c), secondo quanto indicato nell'allegato n. 10.

3. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1 devono essere determinati secondo i criteri e con le modalità di rendicontazione riportati nell'allegato n. 10, e sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni suddivisi per soggetto beneficiario e per attività di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto, è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse a ciascun beneficiario, anche in caso di progetti congiunti. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo è proposta dal soggetto beneficiario in sede di presentazione della richiesta di erogazione ed è valutata dal *Soggetto gestore* preliminarmente all'erogazione delle agevolazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di *sviluppo sperimentale* devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attività di *ricerca industriale*.

5. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione di quanto previsto per le spese generali, per le spese per materiali e per le spese del personale dipendente.

7. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

Art. 11.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore* in non più di cinque soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento,



rispettivamente, ai commi 3 e 5, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione medesimo, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.

2. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, ad eccezione di quanto previsto al comma 5.

3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *f*) del *decreto*, entro 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione stesso. L'eventuale richiesta di erogazione per anticipazione di cui al comma 4 non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.

4. Qualora previsto dall'*Accordo per l'innovazione*, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del trenta per cento del totale delle agevolazioni concesse ovvero per l'intero finanziamento agevolato, in favore di imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del *Ministero*, di importo pari alla somma da erogare. La fideiussione o la polizza devono avere durata fino allo scadere del diciottesimo mese successivo al termine di ultimazione del progetto agevolato, come eventualmente prorogato per non più di 12 mesi, e hanno effetto fino alla data in cui il *Soggetto gestore*, ricevuta da parte del beneficiario la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione finale di spesa, certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione del progetto e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. La fideiussione o la polizza deve essere sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. La garanzia può essere prestata dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993; nel caso di garanzia prestata da una banca, l'istituto deve essere diverso da quello che istruisce la richiesta di erogazione.

5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al *Soggetto gestore*, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 20, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro e non oltre il predetto termine, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *h*) del *decreto*. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

6. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e, qualora presente, finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a



titolo di anticipazione, non può superare il 90 (novanta) per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 (dieci) per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo, come regolato dal comma 9 del presente articolo.

7. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nell'allegato n. 10. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, qualora tale possibilità sia prevista dall'Accordo, devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 11, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 12, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 13. Le richieste di erogazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 14, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

8. Il *Ministero* trasferisce periodicamente al *Soggetto gestore* le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

9. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13, commi 1 e 3 del *decreto* e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui all'articolo 13, comma 5 del *decreto*.

10. Al fine di consentire che la verifica intermedia di cui all'articolo 13, comma 1 del *decreto* sia svolta dal *Soggetto gestore* con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario, il soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all'allegato n. 21, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

11. Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie propedeutiche all'erogazione di cui al comma 8 dell'articolo 12 del *decreto*, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può richiederli al soggetto beneficiario assegnando un termine per la presentazione degli elementi richiesti non superiore a 30 (trenta) giorni. La predetta comunicazione interrompe i termini previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 12 del *decreto*. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente, il *Soggetto gestore* procede a richiedere in forma scritta gli elementi di merito e trascorsi 30 (trenta) giorni, in caso di inadempienza del soggetto beneficiario, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base delle evidenze disponibili con lo stralcio delle spese non adeguatamente rendicontate.

12. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili alle agevolazioni, il *Soggetto gestore* opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il singolo soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 30 dalla



richiesta trasmessa dal *Soggetto gestore*, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dal giorno successivo all'ultima data utile per restituire la citata eccedenza.

Art. 12.

(Variazioni)

1. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali alla natura e all'obiettivo originario del progetto ammesso alle agevolazioni. Le variazioni ammissibili ai progetti di ricerca e sviluppo, corredate delle idonee spiegazioni e argomentazioni, devono essere tempestivamente comunicate dai soggetti beneficiari in sede di richiesta di erogazione del SAL e vengono valutate dal *Soggetto gestore* preliminarmente all'erogazione delle agevolazioni.

2. Nel caso di variazioni riguardanti esclusivamente operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione al *Soggetto gestore*, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Il *Soggetto gestore* procede, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, al netto delle integrazioni richieste, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, riportata nell'allegato n. 22, nonché alle conseguenti proposte al *Ministero* al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, non siano state assentite dal *Ministero*, il *Soggetto gestore* sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal *Soggetto gestore* che, in caso di approvazione, salvo la richiesta di ulteriori informazioni o integrazioni, informa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il *Ministero*, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.

Art. 13.

(Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, gli impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 23.

2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del



Soggetto gestore (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree a esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Il *Ministero* presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.

Art. 14.

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto capofila nel caso dei progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:

a) avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e) del *decreto* e trasmettere al *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal decreto di concessione, una dichiarazione sulla medesima data di avvio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data stessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del *decreto*;

b) sottoporre al *Ministero* per il tramite del *Soggetto gestore* le eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del presente provvedimento, in conformità all'articolo 14 del *decreto*;

c) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – nei tempi e nei modi previsti dal *decreto*, dal presente provvedimento e dalle relative disposizioni attuative;

d) presentare la prima richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f) del *decreto*;

e) trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), del *decreto*.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, ivi comprese le imprese capofila in caso di progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:

a) garantire il rispetto delle norme e disposizioni previste per l'accesso alle agevolazioni e degli eventuali ulteriori impegni, vincoli e condizioni per la concessione e il mantenimento delle



stesse;

b) realizzare il progetto secondo la forma, i modi e i tempi previsti indicati nel decreto di concessione e nel piano di sviluppo approvato, in conformità alle conclusioni istruttorie ed alle eventuali specifiche indicate nella comunicazione di esito istruttorio, e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 4 del *decreto*;

c) rispondere della realizzazione del progetto agevolato nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti dal medesimo, anche per le attività svolte da soggetti terzi;

d) concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del *decreto*, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), dello stesso;

e) consentire e favorire lo svolgimento, da parte del *Soggetto gestore*, della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 13 del *decreto*;

f) consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale del *Ministero* e dei controlli e delle ispezioni, anche in loco, disposti da parte del medesimo nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e dagli altri organi competenti o autorizzati in materia;

g) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero* e delle autorità competenti;

h) conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni;

i) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche concesse;

j) rilevare separatamente i costi sostenuti nell'ambito delle attività di *ricerca industriale* e di quelle di *sviluppo sperimentale*;

k) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurare il rispetto delle medesime per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al *Ministero*, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni pubbliche concesse;

l) rispettare l'obbligo di indicazione del *CUP* sugli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso alle agevolazioni;

m) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma;

n) rispettare, nell'attuazione delle attività del progetto, la legislazione nazionale ed europea e le normative di carattere generale vigenti ed applicabili;

o) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

p) assicurare la conformità alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale;

q) garantire, nel caso in cui sia previsto il ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della



normativa;

r) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal *Ministero*;

s) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento e di controllo, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal *Ministero*;

t) presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e di monitoraggio dei risultati, nel rispetto delle tempistiche stabilite, delle procedure e delle richieste del *Ministero*;

u) adottare il sistema utilizzato dal *Ministero* per la raccolta, registrazione e archiviazione in formato elettronico dei dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;

v) garantire una tempestiva diretta informazione al *Ministero* e agli organi preposti sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati;

w) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;

x) assicurare il rispetto del *Regolamento GBER*, per quanto applicabile in relazione alle agevolazioni concesse;

y) rispettare il divieto di cumulo di cui al comma 10 dell'articolo 6 del *decreto*;

z) in caso di impresa, non ridurre i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni;

aa) non cessare l'attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero rilocalizzarla al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero 3 anni per le *PMI*.

3. Il decreto di concessione delle agevolazioni recepisce gli obblighi previsti per i soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del *decreto* e indica le cause di revoca ivi compresi i vincoli realizzativi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni.

4. Nell'ambito dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 6, del *decreto*:

a) le imprese beneficiarie sono obbligate a corrispondere la restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento eventualmente concesso, nei modi e termini indicati dal *decreto*, dal presente provvedimento e dal decreto di concessione delle agevolazioni, pena revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del *decreto*;

b) ferma restando la scadenza finale del finanziamento agevolato, nel caso in cui la valuta di incasso da parte del singolo soggetto beneficiario della singola erogazione del finanziamento ricada nei tre mesi solari precedenti la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre, la relativa prima rata (di soli interessi, qualora si tratti di rata di preammortamento, o di interessi e capitale, qualora si tratti di



rata di ammortamento) viene ripartita sulle rate residue successive. Gli interessi da corrispondere decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e vengono calcolati sulla base del debito residuo in essere; sarà cura di ciascun soggetto beneficiario comunicare, secondo le modalità definite dal *Soggetto gestore*, la data di incasso;

c) fatta eccezione per quanto specificato alla precedente lettera, nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del *Ministero*, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine;

d) ciascun soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al *Ministero*, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico dello stesso soggetto beneficiario. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

5. Qualora il soggetto beneficiario abbia indicato nell'allegato n. 5 alla domanda di agevolazioni i dati relativi ai bilanci consolidati, ovvero abbia fatto riferimento ai bilanci di una delle società che ne detiene una quota non inferiore al venti per cento del proprio capitale sociale, l'impresa controllante titolare dei bilanci consolidati stessi, ovvero l'impresa che partecipa nel capitale, è tenuta a controfirmare il predetto modello, garantendo l'impegno di natura finanziaria derivante dal progetto e relativo all'obbligo di restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto beneficiario ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 24 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

2. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del *Ministero* e del *Soggetto gestore*.

3. Il *Ministero* garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione del presente decreto previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del *decreto*, e di quelli ulteriori previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile.



Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del *Ministero*, www.mimit.gov.it, e della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino



Giuseppe Bronzino
MISE/80230390587
17.09.2026 09:54:35
GMT+00:00

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche



Allegato A

(Articolo 3, comma 3, lettera c))

AREE DI INTERVENTO

- 1. Sviluppo, ingegnerizzazione, testing e produzione di nuovi veicoli e altre soluzioni di mobilità, nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto della normativa dell'Unione europea**
 - sistemi innovativi di alimentazione, propulsione e trasmissione;
 - batterie e sistemi di gestione delle batterie (Battery Management System – BMS);
 - sviluppo, ingegnerizzazione, testing fisico e virtuale, validazione di prototipi e di prodotti pilota di nuovi veicoli e altre soluzioni di mobilità;
 - materiali innovativi e soluzioni di alleggerimento finalizzati al miglioramento delle prestazioni, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei veicoli.

- 2. Sviluppo di parti, componenti, sistemi e tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura**
 - parti, componenti e sistemi avanzati per la mobilità sostenibile;
 - tecnologie basate sull'intelligenza artificiale applicate ai sistemi, ai componenti e ai servizi per la mobilità;
 - tecnologie per la guida autonoma e connessa, compresi i Software Defined Vehicle (SDV);
 - servizi digitali per la mobilità intelligente e connessa;
 - attività di testing fisico e virtuale e validazione funzionali alla verifica delle prestazioni e dell'affidabilità dei sistemi e delle tecnologie sviluppate.

- 3. Diversificazione e riconversione industriale di imprese appartenenti alla filiera automotive verso tecnologie strategiche ad alta intensità di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai settori a potenziale dual-use, purché caratterizzate da una concreta interoperabilità tecnologica o funzionale con il settore della mobilità sostenibile**
 - tecnologie strategiche ad alta intensità di ricerca e sviluppo funzionali alla diversificazione e riconversione industriale;
 - tecnologie a potenziale *dual-use* caratterizzate da una concreta interoperabilità tecnologica o funzionale con il settore della mobilità sostenibile;
 - attività di testing fisico e virtuale, validazione di prototipi e di prodotti pilota di prodotti e processi funzionali allo sviluppo e all'adozione delle tecnologie di cui alla presente area.